




Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO V - Disciplina delle professioni sanitarie
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute
DGPROF
0028461-P-30/05/2019



335697310

Alla Federazione Nazionale degli Ordini
dei Chimici e dei Fisici

segreteria@pec.chimici.it

DGPROF/VI

OGGETTO: obbligo di iscrizione all'Albo dei Chimici e dei Fisici – Riscontro alla nota della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici del 19.03.2019.

Si fa riferimento alla nota del 19 marzo u.s., con cui codesta Federazione ha sottoposto all'attenzione della scrivente alcuni quesiti relativi all'interpretazione del DM 23 marzo 2018 in materia di Ordinamento delle professioni di Chimico e Fisico, avuto particolare riguardo all'obbligo di iscrizione all'Albo.


Fermo restando che l'intero impianto del DM è stato condiviso con codesta Federazione durante l'iter di stesura dello stesso, si fa presente quanto segue.

- Per ciò che concerne il primo quesito, ossia se l'art. 6 del citato DM contenga ai commi 4 e 5 la disparità di trattamento prospettata da codesta Federazione, si ritiene che detta disparità non sussista, in quanto non si reputa che si debba attribuire un differente significato alla locuzione "*per almeno 5 anni*", rispetto alla locuzione "*da almeno 5 anni*". Appare evidente infatti che l'attività lavorativa cui si riferiscono sia il comma 4, sia il comma 5, del citato articolo debba essere stata svolta in entrambi i casi non dalla data di entrata in vigore del DM, ma antecedentemente ad essa.
- Circa il secondo e terzo quesito, relativi sempre all'art. 6, commi 4 e 5 del DM, ed in particolare alla possibilità che i liberi professionisti e/o lavoratori autonomi e parasubordinati "*possano essere iscritti all'Albo alle condizioni vigenti per il periodo transitorio*", si osserva che al riguardo occorrerebbe apportare delle specifiche modifiche al DM. Tuttavia, giova sottolineare che, trattandosi di disposizioni transitorie ed essendo al momento in corso la revisione del DPR n. 328/2001, a parere della scrivente sarebbe opportuno attendere detta revisione. In caso contrario, una eventuale riforma del citato DM 23 marzo 2018 apportata in questa fase rischierebbe in ogni caso di non essere esaustiva in quanto potrebbe non ricomprendere tutte le categorie di professionisti eventualmente interessate.

- In ordine al quarto quesito, relativo all'obbligo di iscrizione all'albo anche per i professori ed i ricercatori a tempo pieno e a tempo determinato, si rinvia a quanto chiarito dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) con il parere reso nell'adunanza del 5.12.2018, noto a codesta Federazione ed emesso proprio a seguito di un "interpello sull'iscrizione all'Albo dei Chimici e Fisici". In esso in particolare si legge che "i professori e ricercatori universitari a tempo pieno e a tempo definito non possono ritenersi soggetti ad alcun obbligo di iscrizione a ordini per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca nonché di ogni altra attività intellettuale che non abbia carattere professionale". Detto parere è stato poi integrato con il successivo, adottato nell'adunanza del 13.02.2019, con cui più in generale è stato osservato che l'obbligo di iscrizione agli Albi professionali – o laddove previsti agli elenchi speciali dei docenti universitari a tempo pieno – sussiste per professori e ricercatori solo per lo svolgimento di prestazioni a carattere professionale relative agli ambiti di competenza delle rispettive professioni sanitarie.
- Infine, riguardo all'ultimo quesito interpretativo, si conferma quanto osservato da codesta Federazione, ossia che "la riforma di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 ed ai decreti attuativi non consente di differenziare la professione regolamentata di Chimico e Fisico sanitario e non sanitario, in quanto queste ultime sono da ritenersi in toto professioni sanitarie organizzate in Ordini".

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)



Referente:

Dott.ssa Valentina Tomarchio

Tel. 06.59942725

email: v.tomarchio@sanita.it

